

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 9 del 23 Marzo 2023

### SOMMARIO

1. <b>D.L. N. 20/2023 - DECRETO FLUSSI 2022</b> - Semplificazioni delle procedure per il rilascio del nulla-osta - Professionisti in campo per le verifiche di congruità e l'asseverazione - Nota dell' INL su procedure, verifiche e asseverazioni .....	2
2. <b>L. N. 23/2023</b> - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 5/2023 (c.d. "Decreto Carburanti") ...	3
2.1. L. N. 23/2023 - Sostegno al settore del trasporto mediante autobus turistici.....	4
2.2. L. N. 23/2023 - Confermato il bonus per acquisto abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico - Attesa per il decreto attuativo .....	4
3. <b>D.LGS. N. 24/2023</b> - Recepita la Direttiva UE sul Whistleblowing .....	5
4. <b>D.L. N. 25/2023</b> - STRUMENTI FINANZIARI DIGITALI - Pubblicato il decreto FinTech che attua la normativa europea .....	6
5. <b>D.LGS. N. 26/2023</b> - Attuata la Direttiva 2019/2161 in materia di protezione dei consumatori - Modifiche al Codice del Consumo - Inasprimento del regime sanzionatorio.....	7
6. <b>D.LGS. N. 27/2023</b> - SERVIZI DI TRASPORTO SU STRADA - Recepita la direttiva europea 202/1057 in materia di prestazioni transnazionali e di distacco dei conducenti.....	9
7. <b>AL VIA L'ANAGRAFE DEI DIPENDENTI PUBBLICI</b> - Pubblicato il decreto attuativo .....	10
8. <b>MODELLO EAS</b> - Da trasmettere entro il 31 marzo per i dati variati nel 2022 - Esonerati gli Enti iscritti nel RUNTS .....	11
9. <b>OAM</b> - Versamento dei contributi dovuti per l'anno 2023 entro il 31 marzo .....	11
10. <b>CAMBIIVALUTE</b> - Contributi dovuti per l'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2023 - Versamento del contributo annuale entro il 31 marzo.....	12
11. <b>CONSULENTI FINANZIARI</b> - Pagamento del contributo entro il prossimo 15 aprile.....	13
12. <b>INPS E INAIL</b> - A decorrere dal 22 marzo 2023 aumentati i tassi d'interesse e sanzioni .....	14
13. <b>DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2023</b> - Domanda entro il 31 marzo .....	15
14. <b>BONUS AUTONOMI DI 200 EURO AI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA</b> - Le indicazioni dell'INPS – Domande entro il 30 aprile .....	15
15. <b>AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE</b> - Risorse per migrare dati e servizi al Polo Strategico Nazionale (PSN) - Pubblicato l'Avviso Cloud.....	16
16. <b>PDND - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI</b> - Dal PNRR 110 milioni di euro per i Comuni - Candidature prorogate al 19 maggio 2023.....	17
17. <b>TECNOLOGIE 5G</b> - Pubblicato nuovo bando per progetti di sperimentazione e ricerca - Domande entro il 19 maggio.....	17
18. <b>SOCIETA' DI PERSONE</b> - Possibile l'amministratore esterno - Massima del Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato.....	18
19. <b>PRIVACY</b> - Le ultime dal sito dell'Autorità Garante - Sms e posta elettronica - Illecito accedere all'account di posta elettronica del lavoratore .....	19
20. <b>LA PEC STA PER DIVENTARE EUROPEA</b> - Rendi conforme la tua PEC ai nuovi standard europei20	
21. <b>AR26 - PUBBLICATO L'ULTIMO RAPPORTO DELL'ONU SUL CLIMA</b> - Tagliare emissioni e combustibili fossili - Ultimo avviso .....	21

22. <b>INPS INFORMA - OSSERVATORIO PENSIONI</b> - 231 miliardi l'anno per le pensioni.....	22
<b>Altre notizie in breve</b> .....	23
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	24

## **1. D.L. N. 20/2023 - DECRETO FLUSSI 2022 - Semplificazioni delle procedure per il rilascio del nulla-osta - Professionisti in campo per le verifiche di congruità e l'asseverazione - Nota dell' INL su procedure, verifiche e asseverazioni**

**A)** E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, il **DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20**, recante "*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*".

**Per il triennio 2023-2025**, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, saranno definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**.

In base **all'attuale normativa** (art. 3, D.lgs. n. 286/98) la programmazione dei flussi di ingresso dovrebbe essere realizzata principalmente attraverso due strumenti: **il decreto annuale sui flussi e un documento programmatico triennale** contenente le linee di indirizzo generale per la definizione dei flussi di ingresso.

La **modifica introdotta** dal nuovo decreto, all'articolo 1, prevede, in deroga alle disposizioni vigenti, che **per il triennio 2023-2025** venga adottato un **decreto triennale sui flussi di ingresso per motivi di lavoro**, deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo un'ampia consultazione.

Nel decreto triennale verranno indicati sia criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso sia e le quote massime di ingresso per ciascun anno.

Nel decreto potranno anche essere riservate quote ai lavoratori di Stati che si impegnano a promuovere campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

A fronte di specifiche sopravvenute esigenze, potranno in ogni caso essere adottati nel corso del triennio anche ulteriori decreti flussi annuali.

Il decreto, in vigore dall' 11 marzo 2023, rende strutturali gli snellimenti introdotti con il D.L. n. 73/2022, convertito dalla L. n. 122/2022, e ne aggiunge di nuovi, in particolare per il settore dell'agricoltura, che potrà contare su un meccanismo di scorrimento in base al quale le richieste non accolte saranno esaminate in via prioritaria nell'ambito dei successivi decreti flussi, senza bisogno di ripresentare la domanda.

Tra le agevolazioni previste c'è la possibilità per i lavoratori extracomunitari di essere impiegati **subito dopo aver ottenuto il nulla-osta** e senza aspettare la firma del contratto di soggiorno (art. 2, comma 1).

Il rilascio del nulla-osta dovrà avvenire entro 30 giorni (anziché 60) e quello del visto entro 20 giorni (anziché 30).

Con l'aggiunta dell'articolo 24-bis al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con riferimento agli ingressi dei lavoratori stranieri, viene confermato il **ruolo dei professionisti** nelle procedure di asseverazione dedicate alla verifica dei requisiti di osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e della congruità del numero delle richieste.

In particolare, le verifiche verteranno sulla capacità patrimoniale, sull'equilibrio economico-finanziario, sul fatturato, sul numero dei dipendenti, nonché sul tipo di attività svolta dal datore di lavoro.

L'asseverazione non sarà richiesta, invece, per le istanze presentate dalle organizzazioni datoriali più rappresentative

Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste.

All'articolo 3 vengono dettate **misure per rafforzare i corsi di formazione all'estero**

Le nuove norme mirano a rafforzare e rilanciare il canale di ingresso riservato ai **lavoratori formati all'estero**, prevedono che, così come già altre categorie di lavoratori stranieri, anche i lavoratori che abbiano completato appositi programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, **possano fare ingresso al di fuori delle quote previste dal decreto flussi**.

Tra le novità introdotte dalle nuove norme, all'articolo 3, comma 2 vi è la previsione in base alla quale **il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito al di fuori delle quote.**

Si tratta di una norma che mira ad impedire la creazione di nuova irregolarità e favorisce l'integrazione stabile e la partecipazione attiva dello straniero al mercato del lavoro.

All'articolo 4 viene disposta la **modifica della durata, in fase di rinnovo, del permesso di soggiorno** rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare. In particolare, mentre resta in fase di primo rilascio la norma che prevede che tali permessi abbiano una durata massima biennale, viene tuttavia ora previsto, che quando si chiede il rinnovo di tali permessi, questo possa essere disposto per una **durata massima di tre anni**, anziché due come oggi. In questo modo, al termine del primo rinnovo, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, lo straniero potrà direttamente richiedere un **permesso di soggiorno per lungo soggiornanti.**

All'articolo 5 vengono dettate nuove norme che prevedono che **i datori di lavoro del settore agricolo** che hanno fatto domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli nell'ambito del decreto flussi, ma non sono riusciti, per mancanza di quote, ad assumere il lavoratore, **potranno essere preferiti rispetto ai nuovi richiedenti nell'ambito delle quote fissate nel successivo decreto flussi.**

Al fine di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, le nuove norme prevedono per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell'area delle elevate professionalità e nell'area funzionari, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale inquadrato nell'area assistenti e nell'area operatori è agente di polizia giudiziaria.

B) **L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)**, con la **nota n. 2066 del 21 marzo 2023**, esamina la disciplina dettata dal D.L. n. 20/2023 (Decreto flussi 2023) e fornisce chiarimenti utili alla valutazione dello status aziendale ai fini dell'asseverazione e al controllo dei requisiti necessari per la presentazione delle istanze. In particolare, si chiarisce che il requisito reddituale prescinde dalla quantità di istanze presentate.

L'Ispettorato, nel riepilogare le principali novità introdotte, fornisce diverse **precisazioni** per quanto riguarda la **programmazione** dei flussi e la **semplificazione** delle **procedure** di rilascio del **nulla osta**, la **capacità economica** del datore di lavoro, la **verifica di congruità** e l'**asseverazione.**

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 20/2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa del Ministero del lavoro clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Nota INL n. 2066/2023 clicca qui.](#)

## **2. L. N. 23/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 5/2023 (c.d. "Decreto Carburanti")**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, la **Legge 10 marzo 2023, n. 23**, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico"*.

Tra i principali correttivi approvati nel corso dell'iter parlamentare che entrano in vigore, l'assoggettabilità a contribuzione previdenziale dei buoni benzina erogati dai datori di lavoro privati nel 2023.

Via libera anche all'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale per i bus turistici Euro VI per il periodo dal 1° aprile al 31 agosto 2023.

Confermato invece, senza nessuna modifica, il bonus trasporti: nel 2023, il contributo è riconosciuto alle persone fisiche che, nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 5/2023 con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

## **2.1. L. N. 23/2023 - Sostegno al settore del trasporto mediante autobus turistici**

All'**articolo 1-bis**, aggiunto in fase di conversione, vengono dettate disposizioni in materia di **accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218**, recante disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Al fine di sostenere il settore del **trasporto mediante autobus turistici**, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione «euro VI» si applica l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in **6,87 milioni di euro per l'anno 2023 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2024**, si provvede, quanto a 5,87 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3,58 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023 - 2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

## **2.2. L. N. 23/2023 - Confermato il bonus per acquisto abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico - Attesa per il decreto attuativo**

L'articolo 4, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, dispone la istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione **pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023**, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Per le persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un **reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro** (inizialmente era fissato a 35.000 euro), è possibile richiedere un bonus per la mobilità.

Per la piena operatività della misura si dovrà attendere l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale dovranno essere definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono e le modalità di emissione dello stesso.

Il buono potrà essere utilizzato a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di tale decreto e **fino al 31 dicembre 2023**.

Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, **non potrà superare l'importo di 60,00 euro**.

Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Una quota delle risorse del fondo, pari a 500.000,00 euro, sarà destinata alla **manutenzione della piattaforma informatica** per l'erogazione del beneficio, già istituita ai sensi dell'articolo 35 del D.L. n. 50/2022, convertito dalla L. n. 91/2022.

### **3. D.LGS. N. 24/2023 - Recepita la Direttiva UE sul Whistleblowing**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, il **decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 relativa alla protezione delle persone (whistleblowers - Segnalanti) che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, comunemente nota come "*Direttiva Whistleblowing*".

La Direttiva europea nasce con l'obiettivo di **uniformare le normative nazionali** in materia di **whistleblowing** e quindi di rendere omogeneo ed efficace il sistema di tutela nei confronti di chi segnala violazioni (i **whistleblower**) di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di:

- dipendenti o collaboratori;
- lavoratori subordinati e autonomi;
- liberi professionisti;
- tirocinanti anche non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Il decreto legislativo è stato adottato nell'esercizio della delega legislativa conferita, al Governo, dall'articolo 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021).

Ricordiamo che la materia del whistleblowing risulti già regolata, per il settore pubblico, dall'art. 54-bis del **D.Lgs. 20 marzo 2001, n. 165** e, per il settore privato, dall'art. 6, commi 2-ter e 2-quater del **D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**, nonché dall'articolo 3 della **legge 30 novembre 2017, n. 179**, che ha peraltro integrato la disciplina dell'obbligo di segreto di ufficio, aziendale, professionale, scientifico ed industriale.

Tutte queste norme vengono ora abrogate dall'articolo 23 del nuovo decreto.

L'obiettivo dichiarato della nuova disciplina è garantire **maggiore protezione del whistleblower** al fine di incentivare la segnalazione di illeciti, seppur nel rispetto di limiti previsti per evitare l'abuso di segnalazioni infondate.

Nel solco tracciato dall'UE, il whistleblowing prova così a candidarsi anche in Italia come un istituto chiave per prevenire e contrastare gli illeciti nel settore privato, oltre che in quello pubblico.

Per raggiungere tale obiettivo, il legislatore ha deciso di attribuire **nuovi poteri all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**. L'ANAC vede infatti significativamente estese le proprie competenze, tanto che, in determinati casi:

- potrà ricevere **segnalazioni esterne** da parte di dipendenti per **illeciti avvenuti nel settore privato** e
- sarà l'autorità deputata a **sanzionare le violazioni della nuova normativa** (articoli 7 - 11).

L'articolo 3 identifica l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina, individuando quali soggetti interessati dalla tutela per la segnalazione degli illeciti, suscettibili di eventuali atti ritorsivi, **tutti i lavoratori dei settori pubblico e privato in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie**, tra le quali quelle dei volontari e dei tirocinanti anche non retribuiti, degli azionisti e delle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche laddove tali ruoli siano esercitati in via di mero fatto.

Gli articoli 4 e 5, che introducono il Capo II (rubricato "*Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche*"), disciplinano rispettivamente le **modalità di presentazione delle segnalazioni interne**, volte a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e l'**iter procedurale successivo alla segnalazione**.

Le segnalazioni possono essere effettuate **in forma scritta**, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.

Le segnalazioni interne **in forma orale** devono essere effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto (art. 4, comma 3).

L'articolo 14 consente la **conservazione delle segnalazioni** interne ed esterne e della relativa documentazione, per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, **per non più di cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento e 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Come disposto dall'articolo 24, commi 1 e 2, sia i soggetti del settore pubblico che i soggetti del settore privato devono dotarsi di propri **canali di segnalazione**, che garantiscano la riservatezza dell'identità del whistleblower.

- Tutte le aziende con **più di 250 dipendenti** dovranno, obbligatoriamente, avere un software whistleblowing a partire dal **15 luglio 2023**;
- Le aziende con **più di 50 dipendenti fino a 249** dovranno ottemperare ai suddetti obblighi di legge a partire dal **17 dicembre 2023**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva \(UE\) 2019/1937 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

#### **4. D.L. N. 25/2023 - STRUMENTI FINANZIARI DIGITALI - Pubblicato il decreto FinTech che attua la normativa europea**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023, il **Decreto-Legge 17 marzo 2023, n. 25**: recante "**Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech**". (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023).

Il decreto-legge - si legge nel comunicato stampa del Governo - introduce norme necessarie per dare **attuazione al regolamento (UE) 2022/858**, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla «**tecnologia a registro distribuito**» o DLT pilot regime, cioè su un archivio di informazioni in cui sono registrate le **operazioni relative a strumenti finanziari e digitali** e che è condiviso da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzato tra di essi.

Il regolamento prevede una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate.

Inoltre, si introducono misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle **attività di tecnologia finanziaria (FinTech)**, di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento un regime semplificato e transitorio (c.d. *regulatory sandbox*) per la sperimentazione delle attività di innovazione tecnologica digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo, al fine di consentire agli operatori FinTech di testare soluzioni innovative dal punto di vista digitale, con un costante dialogo con le autorità di vigilanza.

Il decreto legge di attuazione del DLT pilot è stato emanato in considerazione dell'urgente necessità di introdurre una **disciplina adeguata in materia di emissioni e circolazione tramite distributed ledger technology (DLT)**, al fine di **evitare** che gli **operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo** rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri.

Secondo la normativa europea (art. 2, punti 1 e 2 del Reg. (UE) n. 858/2022), per "**tecnologia a registro distribuito**" o "DLT" si intende " *una tecnologia che consente il funzionamento e l'uso dei "registri distribuiti"*"; dove per «**registro distribuito**» si intende un "*archivio di informazioni in cui sono*

*registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l'utilizzo di un meccanismo di consenso".*

Sintetizzando, per "**tecnologia a registro distribuito**" o "**DLT - Distributed Ledger Technology**" si intende un **archivio di informazioni**, un database, in cui sono registrate le operazioni relative a **strumenti finanziari digitali** e che è **condiviso** da una serie di nodi di rete e **sincronizzato** tra di essi.

Questo vuol dire che ogni aggiornamento del registro stesso deve essere approvato da ogni partecipante della rete e solo la sincronia e la condivisione tra tutti i nodi della rete permettono di aggiornare il nuovo stato.

Un registro distribuito ha una architettura decentralizzata opposta a quella centralizzata tipica per esempio delle banche centrali.

In linea con le previsioni del regolamento, l'art. 1 del decreto in commento, alle lett. a) e c), definisce come strumenti finanziari a «forma digitale» quegli "*strumenti che esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale*".

Secondo quanto stabilito all'articolo 2 del decreto-legge, le nuove regole si applicano a **diverse categorie di strumenti finanziari**, tra cui:

- **azioni**,
- **obbligazioni**,
- **titoli di debito** emessi dalle società a responsabilità limitata,
- ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita dalla legge,
- **ricevute di deposito relative ad obbligazioni** e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani,
- **strumenti del mercato monetario** regolati dal diritto italiano,
- azioni e quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) italiani;
- ulteriori strumenti che la Consob potrà individuare sulla base della delega conferita dall'articolo 28, comma 2, lett. b).

Secondo quanto stabilito all'articolo 3 del decreto in commento, l'**emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali** devono essere effettuati tramite **scritturazioni** su un **registro per la circolazione digitale** tenuto da un **responsabile del registro**, dal **gestore di un SS DLT o TSS DLT**, o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché da ulteriori soggetti eventualmente individuati con un apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera i).

Gli strumenti finanziari digitali emessi ai sensi del presente decreto non sono soggetti all'applicazione degli obblighi di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 83-bis, comma 2, del Testo unico della finanza.

Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT devono garantire la **conformità del registro alle caratteristiche prescritte dal decreto** e dalle relative disposizioni attuative, nonché la correttezza, la completezza e l'aggiornamento continuo delle informazioni relative all'emissione degli strumenti finanziari digitali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2022/858legge clicca qui.](#)

## **5. D.LGS. N. 26/2023 - Attuata la Direttiva 2019/2161 in materia di protezione dei consumatori - Modifiche al Codice del Consumo - Inasprimento del regime sanzionatorio**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023, il **Decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26**: recante "**Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori**".

Con notevole ritardo, viene data attuazione alla **Direttiva (UE) 2019/2161** (nota come "*Direttiva omnibus*") che si prefiggeva l'obiettivo di **modernizzare il diritto eurounitario dei consumatori e di migliorarne l'applicazione**.

Si tratta della direttiva che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, **per una migliore applicazione ed una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori**.

Le nuove regole dovevano essere recepite dagli Stati membri **entro il 28 novembre 2021** e le disposizioni nazionali all'uopo emanate dovevano a propria volta diventare operative entro il 28 maggio 2022.

Nonostante il tempo concesso per confermare l'ordinamento interno alle regole di matrice sovranazionale fosse piuttosto ampio, la schiera dei ritardatari si è rivelata alquanto folta. Ben 22 infatti erano state le lettere di messa in mora inviate dalla Commissione europea all'inizio del 2022.

La partita non si è ancora formalmente chiusa per 12 Paesi; e in 8 di questi casi, compreso quello italiano, la Commissione ha provveduto, tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, a emettere il parere motivato con cui si cristallizza l'addebito.

A tale atto ha fatto seguito il varo di alcuni provvedimenti di trasposizione: si pensi al Lussemburgo (Loi del 30 novembre 2022) o al Portogallo (Lei n. 10/2023 del 3 marzo 2023).

Quanto all'Italia, Il Governo, che era stato già tardivamente delegato ad attuare la direttiva (L. 24 agosto 2022, n. 167), ha finalmente varato in via definitiva il conseguente decreto legislativo nella seduta del 23 febbraio scorso.

Le modifiche e le integrazioni introdotte dal nuovo decreto al D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) operano sia su quello delle **regole sostanziali di tutela**, dove si coglie la necessità di **fronteggiare con maggiore efficacia le insidie proprie della contrattazione digitale**, sia sul piano dell'**apparato sanzionatorio**.

Tra le principali novità introdotte dal decreto ne segnaliamo due:

- La **trasparenza di informazione verso i consumatori** - Nel recepire l'art. 6-*bis* della direttiva 98/6/CE, introdotto dalla Direttiva Omnibus, si prevede l'inserimento nel Codice del Consumo del nuovo art. 17-*bis*, rubricato "*Annunci di riduzione di prezzo*". Ai sensi di tale articolo, **ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei 30 giorni prima dell'applicazione della riduzione stessa**.

- **Le pratiche commerciali scorrette** con l'introduzione di una nuova tipologia qualificabile come pratica ingannevole nel caso di promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche (c.d. dual quality).

Con l'aggiunta all'articolo 21 comma 2 della lettera b-*bis*, viene **incrementato il novero delle pratiche commerciali ingannevoli**, includendovi espressamente anche l'attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione europea, come identico ad un bene commercializzato in altri Stati membri, nonostante tale bene abbia una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi ed oggettivi.

Per quanto riguarda l'**apparato sanzionatorio**, da segnalare che, con la sostituzione del comma 9 dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 206/2005, il **massimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di pratiche commerciali scorrette è stato raddoppiato**, giungendo a **10 milioni di euro**.

Il nuovo comma 9 stabilisce testualmente: "*Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro.*"

Lo stesso tetto si applica alla sanzione conseguente all'accertamento dell'uso di clausole vessatorie da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (art. 37-*bis*, comma 2-*bis*).

Nell'uno e nell'altro caso, al cospetto di infrazioni che riguardano più Stati membri (riconducibili alle nozioni di infrazione diffusa e di infrazione diffusa avente una dimensione unionale, di cui al Regolamento (UE) 2017/2394), ci si può **spingere fino al 4 per cento del fatturato annuo del**

**professionista realizzato in Italia** ovvero negli Stati membri dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione.

Sono introdotte **sanzioni armonizzate a livello europeo** anche nel caso in cui un professionista utilizzi clausole definite vessatorie.

Inoltre i **consumatori lesi potranno altresì adire il giudice ordinario** al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito.

Con una modifica all'articolo 27, viene inoltre aggiunto il comma 15-bis, in virtù del quale *"i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono altresì **adire il giudice ordinario** al fine di ottenere **rimedi proporzionati ed effettivi**, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a disposizione dei consumatori"*.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 26/2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva \(UE\) 2019/2161 clicca qui.](#)

## **6. D.LGS. N. 27/2023 - SERVIZI DI TRASPORTO SU STRADA - Recepita la direttiva europea 202/1057 in materia di prestazioni transnazionali e di distacco dei conducenti**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023, il **Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27**: recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012"*.

Con questo decreto – **in vigore dal 21 marzo 2023** – sono state introdotte **disposizioni attuative della direttiva (UE) 2020/1057 in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada**.

La direttiva rientra nell'ambito del **"Pacchetto Mobilità dell'UE"**, che determina una ampia riorganizzazione del settore dei trasporti su strada.

Il **decreto** costituisce una disciplina speciale caratterizzata da norme settoriali e specifiche applicabili alle **prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e alle operazioni di cabotaggio**. Inoltre, armonizza gli obblighi amministrativi e le misure di controllo in materia.

La disciplina speciale riguarda le **prestazioni transnazionali di servizi di trasporto effettuate da trasportatori stabiliti in uno Stato membro o in un Paese terzo che distaccano conducenti in Italia**, nonché le operazioni di cabotaggio effettuate in Italia da trasportatori stabiliti in uno Stato membro.

Si prevede, inoltre, che le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono membri della UE non beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese dell'Unione, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l'accesso al mercato UE o a parti di esso.

La disciplina speciale non si applica alle prestazioni di servizi di somministrazione di conducenti.

Il decreto, all'**articolo 1**, apporta modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 mediante l'**aggiunta del Capo III-bis** rubricato *"Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada"* (artt. 12-bis – 12-octies).

All'articolo 12-sexies, in particolare, vengono definiti gli obblighi amministrativi correlati alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada, nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia.

Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto su strada, ha l'obbligo di trasmettere una **dichiarazione di distacco** "al più tardi all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012".

Il trasportatore deve, inoltre, assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:

- a) **copia della dichiarazione di distacco** trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;
  - b) **ogni documento utile** inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia;
  - c) le **registrazioni del tachigrafo**, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio.
- Il trasportatore che commette la violazione di tali obblighi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000 (art. 12-septies).

All'**articolo 2** vengono apportate modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, che disciplina i **controlli sulle imprese, sui conducenti, sui veicoli e sui lavoratori mobili** che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva \(UE\) 2020/1057 clicca qui.](#)

## **7. AL VIA L'ANAGRAFE DEI DIPENDENTI PUBBLICI - Pubblicato il decreto attuativo**

In attuazione dell'art. 34-ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto con il decreto-legge n. 17/2022, convertito dalla L. n. 34/2022, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023, il **decreto interministeriale 1° febbraio 2023, che disciplina le modalità di comunicazione dei dati e quelle di funzionamento dell'Anagrafe dei dipendenti pubblici**, che sarà gestita dal Dipartimento della funzione pubblica (DFP).

Il decreto - firmato dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, - contribuisce a raggiungere gli obiettivi della Missione "*Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA*" (M1C1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e segna un importante passo in avanti nel **censimento digitale di tutti gli appartenenti alla Pubblica amministrazione**, che porterà alla **creazione del fascicolo digitale del dipendente**.

A regime, il **fascicolo elettronico del dipendente** sarà integrato con le informazioni acquisite sul **Portale inPA** e conterrà le informazioni sul percorso professionale di ogni lavoratore pubblico, dalla formazione alla mobilità.

Sarà costruita, in prima applicazione, a partire dai dati già disponibili con il **sistema NoiPA** del ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), che garantisce il calcolo dei cedolini di circa 1,9 milioni di dipendenti pubblici e in cui viene prevista un'area dedicata a cui accede il DFP.

Per il personale restante, sarà l'INPS a fornire al MEF le informazioni che le amministrazioni trasmettono periodicamente per gli obblighi contributivi, mentre altri soggetti informatori saranno individuati con specifiche convenzioni.

Il decreto prevede una **prima fase di sperimentazione**, di almeno sei mesi, e disciplina le tipologie di informazioni che formeranno l'Anagrafe dei dipendenti pubblici (indicati nell'Allegato A del decreto): dati anagrafici, stato giuridico e trattamento economico, relativi sia al personale dipendente a tempo indeterminato che a quello a tempo determinato.

I dati anagrafici riguardano, in particolare: il codice fiscale; l'indirizzo e-mail "aziendale"; il numero di telefono della postazione in ufficio; la cittadinanza; lo stato civile; la residenza; il titolo di studio; l'eventuale iscrizione ad albo professionale.

I dati anagrafici sono costantemente allineati con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell'art. 62, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite i servizi resi fruibili dalla **Piattaforma nazionale digitale dati** di cui all'art. 50-ter del medesimo decreto.

La definizione delle regole specifiche di dettaglio dell'anagrafe nonché l'individuazione delle modalità di alimentazione della stessa con gli ulteriori dati indicati nell'allegato A e non disponibili presso i due enti,

saranno definite a cura del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'ANCI e l'UPI, da concludersi con entro il 31 dicembre 2022.

Ricordiamo, infine, che ad oggi esiste già l'**Anagrafe delle Prestazioni Unificata**, ossia la banca dati che raccoglie tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni sia a dipendenti pubblici che a consulenti.

In essa, le amministrazioni comunicano i dati relativi agli incarichi conferiti ai propri consulenti e quelli autorizzati o conferiti ai propri dipendenti.

La nuova Anagrafe dovrebbe gradualmente sostituirla e integrarla.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica clicca qui.](#)

## **8. MODELLO EAS - Da trasmettere entro il 31 marzo per i dati variati nel 2022 - Esonerati gli Enti iscritti nel RUNTS**

**Per gli enti associativi non commerciali che nel corso del 2022 hanno subito una variazione dei dati già trasmessi è necessario trasmettere all'Agenzia delle Entrate il Modello EAS entro il 31 marzo.**

Tale modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 15896 del 2 settembre 2009, deve essere trasmesso esclusivamente in forma telematica.

La presentazione del modello modello EAS rappresenta quindi uno dei principali obblighi degli enti associativi senza scopo di lucro che usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 30, comma 1 del D.L. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009.

Considerato quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), **il modello EAS non è obbligatorio per gli enti che sono iscritti nel Registro Unico nazionale degli enti del terzo settore (RUNTS)**, in quanto lo stesso RUNTS contiene già tutte le informazioni dell'ente iscritto, comprese le variazioni intervenute nel corso del tempo.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il modello clicca qui.](#)

## **9. OAM - Versamento dei contributi dovuti per l'anno 2023 entro il 31 marzo**

Il **prossimo 31 marzo** è il termine ultimo per il pagamento del **contributo annuale di iscrizione (rinnovo per il 2023)** negli Elenchi e Registri dell'OAM (Organismo Agenti e mediatori).

Sono **tenuti al pagamento del contributo** per il rinnovo dell'iscrizione per il 2023 tutti i soggetti iscritti, operativi e non operativi, alla data del 31 dicembre 2022, e precisamente da parte di:

- agenti in attività finanziaria;
- agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
- mediatori creditizi;
- agenti in attività finanziaria altresì iscritti nell'Albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- agenti in attività finanziaria altresì iscritti nella Sezione A – Agenti del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), e mediatori creditizi altresì iscritti nella Sezione B – Broker del RUI, di cui all'art. 109, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 209/2005;
- soggetti esercenti l'attività di cambiavalute.

È esonerato dal pagamento del contributo per il rinnovo dell'iscrizione per il 2023:

- chi ha presentato domanda di cancellazione esclusivamente entro il 28 febbraio 2023;
- chi ha presentato domanda di iscrizione nel 2022 e ha ottenuto l'iscrizione (sia "operativa" che "non operativa") dopo il 1° novembre 2022, effettuando i relativi versamenti;
- chi ha comunicato all'Organismo l'inizio di un rapporto di collaborazione dopo il 1° novembre 2022, effettuando i relativi versamenti.

Gli **importi dei contributi fissi e variabili**, suddivisi per ciascuna categoria e le **modalità di pagamento** sono state illustrate con la **circolare n. 42 del 24 novembre 2022**.

Si ricorda che una volta effettuato il versamento, si dovrà **procedere contestualmente all'invio all'Organismo della copia del documento attestante l'avvenuto pagamento**, solo ed esclusivamente tramite la propria Area Privata del portale OAM, utilizzando il servizio "Contributo di iscrizione".

In caso di ritardo nel versamento dei contributi richiesti, l'Organismo si riserva ogni eventuale iniziativa di carattere sanzionatorio, di cui all'art. 128-*duodecies*, comma 1, del Testo Unico Bancario (TUB) ed al Regolamento integrativo OAM.

LINK:

[Per maggiori informazioni, per le quote da pagare da ciascuna categoria e per consultare il testo della circolare n. 42/2022 clicca qui.](#)

## **10. CAMBIAVALUTE - Contributi dovuti per l'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2023 - Versamento del contributo annuale entro il 31 marzo**

L'OAM (Organismo Agenti e mediatori), con l'articolo 4 della circolare n. 42 del 24 novembre 2022, ha stabilito che i **soggetti richiedenti l'iscrizione nel registro dei cambiavalute a far data dal 1° gennaio 2023** sono tenuti al versamento di:

- a) un **contributo una tantum** relativo al costo per la gestione dell'istruttoria della procedura di iscrizione, dell'importo di **65,00 euro**;
- b) un **contributo una tantum** per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema, dell'importo di **550,00 euro**;
- c) un **contributo annuale** determinato in considerazione delle dimensioni del cambiavalute, dell'importo di:
  - **230,00 euro**, se si possiedono fino a cinque sportelli;
  - **3.700,00 euro**, se si possiedono più di cinque sportelli.

I soggetti **iscritti al registro dei cambiavalute alla data del 31 dicembre 2022** sono tenuti al versamento del contributo di cui alla lett. c), salvo che:

- a) siano stati iscritti nel registro dopo il 1° novembre 2022, effettuando i relativi versamenti; oppure
- b) presentino istanza di cancellazione dal registro entro il 28 febbraio 2023 (art. 5).

I soggetti interessati dovranno effettuare il versamento dei contributi previsti al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione nel registro e produrre, tramite i servizi disponibili nella propria area privata sul portale web dell'OAM, copia del documento attestante il versamento dei contributi (art. 6, comma 1).

I soggetti **iscritti al registro dei cambiavalute alla data del 31 dicembre 2022** devono effettuare il versamento del contributo previsto alla lettera c), **entro il 31 marzo 2023** (art. 6, comma 2), ed inviare, entro la stessa data, attraverso l'utilizzo dell'apposito servizio "contributo d'iscrizione" disponibile nella propria area privata sul portale web dell'OAM, copia del documento attestante il pagamento (art. 6, comma 3).

I versamenti dei contributi dovuti per l'anno 2023 devono essere effettuati sul conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI – IBAN: IT 77 Q 02008 05181 000103658345, BIC/SWIFT: UNCRITM1B44, mediante distinti versamenti (art. 7).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 42/2022 clicca qui.](#)

## **11. CONSULENTI FINANZIARI - Pagamento del contributo entro il prossimo 15 aprile**

L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) ricorda che il **15 aprile 2023** è il termine ultimo per il pagamento del **contributo annuale dovuto all'OCF** dagli iscritti all'Albo alla data del 1° gennaio 2023, come da **delibera n. 2077 del 30 novembre 2022**.

Per il versamento del contributo "quota annuale" dovuto dai soggetti iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari deve essere utilizzato **esclusivamente l'apposito modulo precompilato (M.Av)** reperibile sul sito internet dell'OCF e che sarà anche trasmesso all'indirizzo di posta certificata (PEC) comunicato all'Organismo.

La misura, i termini e la sintesi delle modalità della contribuzione dovuta da ciascun soggetto sono precisati nella tabella di cui all'articolo 5 della delibera n. 200/2022.

I consulenti finanziari **iscritti alla data del 1° gennaio 2023** nell'albo unico dei consulenti finanziari sono tenuti a versare all'OCF il '**contributo quota annuale albo**' ai sensi della delibera n. 2077 del 30 novembre 2022:

- **Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede:**
  - Contributo base: • **euro 185** entro il 15/04/23 e non oltre il 30/05/23
  - Contributo maggiorato: • euro 370 dal 31/05/2023
- **Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (quota giovani):**
  - Contributo base: • **euro 92** entro il 15/04/23 e non oltre il 30/05/23
  - Contributo maggiorato: • euro 185 dal 31/05/2023
- **Consulenti finanziari autonomi:**
  - Contributo base: • **euro 500** entro il 15/04/23 e non oltre il 30/05/23
  - Contributo maggiorato: • euro 1000 dal 31/05/2023
- **Consulenti finanziari autonomi (quota giovani):**
  - Contributo base: • **euro 250** entro il 15/04/23 e non oltre il 30/05/23
  - Contributo maggiorato: • euro 500 dal 31/05/2023
- **Società di consulenza finanziaria:**
  - Contributo base: • **euro 3000** entro il 15/04/23 e non oltre il 30/05/23
  - Contributo maggiorato: • euro 6000 dal 31/05/2023

Il **mancato pagamento del contributo** base entro il 30 maggio 2023 comporterà l'obbligo di corrispondere il contributo maggiorato nella misura indicata, l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo e l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 31, comma 4, del TUF, nonché l'applicazione dei relativi interessi e delle ulteriori somme dovute, per qualsiasi importo dovuto e non corrisposto a OCF nei termini stabiliti.

Il versamento del contributo può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- on line tramite i servizi di home banking;
- presso gli sportelli Sisal o Lottomatica sul territorio nazionale;
- presso gli sportelli bancari di qualsiasi Istituto di credito sul territorio nazionale;
- presso gli sportelli ATM della Banca Popolare di Sondrio sul territorio nazionale e delle altre banche che mettono a disposizione tale servizio;
- on line sul sito [www.scrignopagofacile.it](http://www.scrignopagofacile.it), accessibile anche attraverso il sito della Banca Popolare di Sondrio.

L'OCF rende, inoltre, noto che il termine di versamento del contributo quota annuale dovuto all'OCF per l'anno 2023, **esclusivamente per i consulenti finanziari che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno** colpiti dagli eventi di cui al decreto art. 1 D.L. 3 dicembre 2022 n. 186-convertito in Legge n. 9 del 27 gennaio 2023, **è prorogato dal 15 aprile 2023 al 1° luglio 2023**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della delibera n. 2077/2022 clicca qui.](#)

## **12. INPS E INAIL- A decorrere dal 22 marzo 2023 aumentati i tassi d'interesse e sanzioni**

A seguito della **decisione di politica monetaria del 16 marzo 2023**, la Banca centrale europea ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP), che, **a decorrere dal 22 marzo 2023**, è pari al 3,50%.

Per effetto di tale decisione - a decorrere dal 22 marzo 2023 - il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti:

- **9,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;**
- **9,00% misura delle sanzioni civili.**

Con la **circolare n. 10 del 20 marzo 2023**, l'INAIL ha preso atto di tale decisione e ha provveduto ad aggiornare i tassi di interesse e la misura delle sanzioni applicabili - a decorrere dal 22 marzo 2023 - a tutti i debiti per premi assicurativi e accessori, fornendo, al contempo, alcune precisazioni.

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dall'8 febbraio 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al **9,50%**.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

A decorrere dal 22 marzo 2023 si applica un tasso pari al **9,00%** nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
- b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero;
- c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo.

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Analogamente, l'INPS, con la **circolare n. 31 del 20 marzo 2023**, ha preso atto della decisione della Banca centrale europea e ha emanato istruzioni in merito all'applicazione della nuova misura del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

A decorrere dal 22 marzo 2023, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del **9,50% annuo**.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al **9% in ragione d'anno** (tasso del 3,50% maggiorato di 5,5 punti).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INAIL n. 10/2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 31/2023 clicca qui.](#)

### **13. DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2023 - Domanda entro il 31 marzo**

Istituita con il D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/2989, la disoccupazione agricola ha lo scopo di **supportare i lavoratori che involontariamente sono privi di occupazione**, al pari della NASPI per la generalità dei lavoratori, della DIS-COLL per i collaboratori e dell'ALAS per i lavoratori dello spettacolo.

La **disoccupazione agricola** è una prestazione economica erogata dall'INPS a cui hanno diritto i **lavoratori agricoli dipendenti** e le **figure equiparate** che non svolgono attività lavorativa, e precisamente:

- **operai agricoli a tempo determinato** iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- **operai agricoli a tempo indeterminato** che vengono assunti o licenziati nel corso dell'anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- **piccoli coloni**;
- **compartecipanti familiari**;
- **piccoli coltivatori diretti** che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate in precedenza entro il limite massimo di 365 giornate all'anno.

Ogni anno, gli importi del sussidio vengono aggiornati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo e, per il 2023 l'importo massimo della prestazione ammonta a **1.222,51 euro mensili**.

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata all'INPS **tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.

Per l'attività svolta nel 2022, la domanda va fatta entro il 31 marzo 2023.

Le **domande** di disoccupazione possono essere trasmesse all'INPS attraverso il servizio **online**, con accesso via SPID, PIN o CNS.

In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di **Contact Center integrato**, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al **numero 06 164164 da rete mobile** (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Si può anche fare domanda attraverso **l'aiuto di Patronati** o consulenti fiscali autorizzati dall'interessato.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio dell'INPS clicca qui.](#)

### **14. BONUS AUTONOMI DI 200 EURO AI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA - Le indicazioni dell'INPS – Domande entro il 30 aprile**

Esteso a lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA l'accesso all'indennità una tantum di 200 euro, prevista dal D.L. n. 50/2022 (c.d. "*Decreto Aiuti*"), convertito dalla L. n. 91/2022, incrementata di altri 150 euro (per un totale di 350 euro), per i redditi sotto i 20mila euro dall'art. 20 del D.L. n. 144/2022 (c.d. "*Decreto Aiuti-ter*"), convertito dalla L. n. 175/2022.

Lo prevede un **decreto interministeriale del 7 dicembre 2022**, firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale si modifica l'originaria previsione attuativa del **D.M. 19 agosto 2022** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022), con cui si indicavano come beneficiari esclusivamente i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita IVA.

In riferimento alla nuova platea di beneficiari, l'INPS, con la **circolare n. 30 del 16 marzo 2023**, fornisce indicazioni per coloro che sono iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS.

Nella circolare si elencano i **requisiti di accesso all'indennità** una tantum in oggetto:

- a) avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro nel periodo d'imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro nel periodo d'imposta 2021;
- b) essere già iscritti alla gestione autonoma dell'INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
- c) avere un'attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;
- e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- f) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti).

L'INPS ricorda che, ai fini del riconoscimento dell'indennità una tantum nella misura complessiva pari a 350 euro, i lavoratori autonomi e professionisti, non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS devono altresì soddisfare congiuntamente tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f).

L'indennità una tantum a favore delle categorie di lavoratori interessati è **erogata dall'INPS a domanda**, da presentarsi secondo le modalità riportate al paragrafo 3 della presente circolare.

I lavoratori interessati come sopra individuati, iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, al fine di ricevere l'indennità una tantum in esame, devono presentare domanda all'INPS **esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023**, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'Istituto.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 30/2023 clicca qui.](#)

## **15. AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE - Risorse per migrare dati e servizi al Polo Strategico Nazionale (PSN) - Pubblicato l'Avviso Cloud**

Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha reso noto di aver pubblicato l'Avviso cloud che permette ad una platea di amministrazioni pilota di migrare i propri sistemi informativi.

**A decorrere dal 15 marzo 2023**, le **Aziende Sanitarie Locali (ASL)** e le **Aziende Ospedaliere (AO)** possono richiedere i fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per migrare al cloud i propri dati e sistemi informativi.

È stato pubblicato, sulla piattaforma "**PA digitale 2026**", l'Avviso del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dedicato sia alla Misura 1.1 "Infrastrutture digitali" che alla Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali". L'Avviso ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 200 milioni di euro, suddivisa in parti uguali tra le due misure.

Grazie ai fondi messi a disposizione dall'Avviso, le strutture sanitarie potranno scegliere:

- di migrare tutti i dati e servizi verso l'infrastruttura PSN (Polo Strategico Nazionale) ;
- di migrare tutti i dati e servizi verso infrastrutture della PA adeguate e/o verso soluzioni cloud qualificate;
- di scegliere una soluzione mista, ad esempio migrare una parte di dati e servizi verso l'infrastruttura PSN e un'altra parte verso infrastrutture della PA adeguate e/o verso soluzioni cloud qualificate.

Per accedere alle risorse è sufficiente presentare il Piano di migrazione compilato a partire dal modello standard definito dal Dipartimento.

Le amministrazioni interessate possono presentare la candidatura fino al 19 maggio 2023, salvo esaurimento delle risorse.

Durante il periodo di apertura dell'Avviso, sono previste due finestre temporali di finanziamento.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione dell'Avviso dal sito del Dipartimento per la trasformazione digitale clicca qui.](#)

## **16. PDND - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - Dal PNRR 110 milioni di euro per i Comuni - Candidature prorogate al 19 maggio 2023**

Il **20 ottobre del 2022** è stato pubblicato il primo Avviso **dedicato esclusivamente ai Comuni**, per la partecipazione a valere su PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.3 "Dati e Interoperabilità", parte della Misura 1.3.1. "Piattaforma Nazionale Digitale Dati".

La **dotazione finanziaria complessiva** del presente Avviso è pari a **euro 110.000.000,00** individuata a valere sulle risorse di cui alla **Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"** - Missione 1 - Componente 1 del PNRR - finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU.

Il presente Avviso doveva rimanere aperto dalla data di pubblicazione (20 ottobre 2022) fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque **non oltre le ore 23:59 del 17 febbraio 2023**.

Il Dipartimento ha successivamente deciso di **prorogare tale data al 19 maggio 2023**.

Pertanto, le amministrazioni comunali hanno tempo fino al **19 maggio 2023** per candidarsi all'Avviso della **Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"** e richiedere, in base alla popolazione del Comune, un contributo per pubblicare sulla PDND un numero minimo predefinito di **API (Application Programming Interface)**, rispettando le modalità tecniche previste dalla documentazione.

Dopo un confronto con ANCI, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha preparato, sotto forma di casi d'uso, **una serie di suggerimenti utili ai Comuni** che intendono pubblicare API sulla Piattaforma, usufruendo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le risorse a disposizione degli enti, suddivisi in **sette fasce**, vanno dagli oltre 10 mila euro per la pubblicazione di una API nel caso di Comuni sotto i 2.500 abitanti, fino ai 474 mila euro per sei API nel caso delle amministrazioni più grandi.

Per richiedere i fondi è sufficiente **accedere alla propria area riservata su PA digitale 2026** e seguire il percorso guidato che permette di configurare la propria candidatura.

LINK:

[Per prendere visione dell'Avviso dedicato ai Comuni clicca qui.](#)

LINK:

[Per prendere visione del documento preparato dal Dipartimento per la trasformazione digitale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al PA Digitale 2026 clicca qui.](#)

## **17. TECNOLOGIE 5G - Pubblicato nuovo bando per progetti di sperimentazione e ricerca - Domande entro il 19 maggio**

Il Ministero delle imprese e del made in Italy rende noto che è stato pubblicato il nuovo bando per finanziare progetti di **sperimentazione e ricerca** sul 5G con l'obiettivo di sostenere l'innovazione nelle imprese promuovendo l'adozione delle nuove tecnologie, con particolare riguardo al settore audiovisivo, alle industrie creative e del gaming, e alla tutela e valorizzazione del Made in Italy.

L'incentivo è promosso nell'ambito del Programma di supporto alle tecnologie 5G e mette a disposizione **11 milioni** di euro, utilizzando le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020.

Il bando si rivolge agli enti pubblici, in qualità di capofila con la partecipazione di università, centri di ricerca, imprese, PMI e startup.

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo le modalità previste nell'Avviso pubblico del 17 marzo 2023, utilizzando il format "*Domanda di partecipazione*".

La domanda, corredata di tutti gli allegati, deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [dgscerp.div1@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.div1@pec.mise.gov.it) e dovrà essere presentata **entro le ore 12:00 del 19 maggio 2023**.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

## **18. SOCIETA' DI PERSONE - Possibile l'amministratore esterno - Massima del Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato**

Il **Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato**, con la Massima n. 78/2022, affronta lo spinoso tema della nomina del cosiddetto "amministratore estraneo" nella società di persone. Tema questo sul quale esiste una spaccatura di opinioni sia nella giurisprudenza teorica che in quella pratica.

Dopo aver elencato le ragioni sia della tesi a favore dell'inammissibilità che della tesi dell'ammissibilità dell'amministratore estraneo, il Distretto notarile di Firenze, Pistoia e Prato, con la **Massima n. 78/2022** - giunge alle seguenti conclusioni:

1) Nelle **società in accomandita semplice** la nomina di un amministratore non socio **non è ammissibile**, in quanto il legislatore stesso è stato esplicito nello stabilire che: "*l'amministrazione della società può essere affidata soltanto ai soci accomandatari*" (art. 2318, 2° comma c.c.).

2) Nelle **società in nome collettivo**, al contrario, in mancanza di dettati normativi espressamente contrari si ritiene di condividere la tesi dell'ammissibilità dell'amministratore estraneo, in quanto la responsabilità solidale e illimitata di ciascun socio verso i terzi è in ogni caso normativamente garantita (art. 2291, 2° comma c.c.).

3) Nelle **società semplici**, in mancanza di dettati normativi espressamente contrari, si ritiene ammissibile ricorrere alla figura dell'amministratore non socio, ma, dovendo altresì tutelare i terzi che entrano in contatto con la società, **tale nomina è possibile solo purché non siano previsti patti di esclusione o di limitazione della responsabilità di tutti i soci**.

Senza questa specifica si potrebbe configurare una società nella quale tutti i soci godrebbero della esclusione o della limitazione della responsabilità e ciò sarebbe in aperto contrasto con la lettera e con lo spirito della legge.

Occorre ricordare – si legge nella Massima - che quando il legislatore ha voluto vietare l'attribuzione dell'amministrazione ad un estraneo lo ha fatto espressamente con la conseguenza che, in mancanza di una norma contraria e di fronte alla completa autonomia lasciata alle parti nel campo dell'amministrazione, sembra difficile negare che l'amministrazione possa essere affidata ad un non socio.

Il primo comma, secondo periodo, dell'art. 2257 c.c. che prevede che l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, fa salva la "*diversa pattuizione*"; pattuizione che, in difetto di ulteriori limitazioni dettate dalla norma, deve riferirsi non solo al sistema di amministrazione, ma anche alla possibilità di nomina di un non socio.

Quanto all'articolo 2318 comma 2 c.c. dettato in tema di società in accomandita semplice si tratta di una norma eccezionale che non può essere estesa anche alla società semplice ed alla società in nome collettivo, nelle quali ultime l'amministratore estraneo deve ritenersi ammesso, sempre in considerazione dell'autonomia lasciata alle parti nel campo dell'amministrazione.

LINK:

[Per consultare il testo della massima n. 78/2022 clicca qui.](#)

## **19. PRIVACY - Le ultime dal sito dell'Autorità Garante - Sms e posta elettronica - Illecito accedere all'account di posta elettronica del lavoratore**

Nella **Newsletter n. 501 del 15 marzo 2023**, l'Autorità per la protezione dei dati personali riferisce, in particolare, su due questioni di particolare interesse: la messaggistica via sms: no a conservazione contenuto messaggi; la difesa in giudizio non giustifica l'accesso alla posta elettronica del lavoratore.

### **1. Messaggistica via sms: no a conservazione contenuto messaggi**

Il Garante privacy ha **sanzionato una società di servizi di messaggistica** con una multa di 80mila euro per aver **conservato illecitamente il contenuto degli sms inviati dai propri clienti** (circa 7.250 utenze).

Alla società sono state inoltre contestate altre condotte illecite relative in particolare alle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento dei dati di traffico telematico e l'assenza di una base giuridica per effettuare controlli antifrode.

L'Autorità, nel corso degli accertamenti ispettivi avviati a seguito di una segnalazione e di un reclamo, ha rilevato che il contenuto integrale dei messaggi inviati dai clienti (in genere persone giuridiche) era **conservato senza che questi avessero espressamente acconsentito**.

Tra i contenuti dei messaggi, consistenti per lo più in comunicazioni di servizio inviate dagli utenti della piattaforma (banche, società di assicurazioni, aziende sanitarie,) ai propri clienti, c'erano anche password per operare con i servizi bancari (Otp - One time password), credenziali di autenticazione e dati particolari riferiti allo stato di salute o all'appartenenza a un partito politico.

Ai contenuti degli sms potevano accedere anche gli incaricati della società.

La società ha giustificato la sua attività ritenendo erroneamente che il contenuto degli sms rientrasse tra i dati di traffico, con conseguente obbligo di conservazione.

Al riguardo l'Autorità ha ricordato che nessuna norma di legge impone la conservazione dei contenuti delle comunicazioni che, anzi, è espressamente vietata a meno che non sia autorizzata dall'utente con specifico e libero consenso per l'erogazione di servizi a valore aggiunto.

### **2. La difesa in giudizio non giustifica l'accesso alla posta elettronica del lavoratore**

Il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto in giudizio non annulla il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali. Tanto più se riguarda una forma di corrispondenza, come i **messaggi di posta elettronica**, la cui segretezza è tutelata anche costituzionalmente.

È una delle motivazioni con cui il Garante privacy ha **sanzionato un'azienda** che, dopo l'interruzione della collaborazione con un'esponente di una cooperativa, ne aveva mantenuto attivo l'account di posta elettronica, **prendendo visione del contenuto e impostando un sistema di inoltrare verso un dipendente della società**.

La collaboratrice, prima che si definisse il rapporto di lavoro con l'azienda, aveva raccolto, a nome dell'azienda stessa e tramite una casella mail aperta per l'occasione, i riferimenti di potenziali clienti incontrati a una fiera.

Secondo l'azienda poi, il successivo tentativo di contattarli a nome della propria cooperativa aveva in seguito portato a un contenzioso giudiziale.

Quindi, nel timore di perdere i rapporti coi potenziali clienti, l'azienda non si era limitata a scrivere per spiegare loro che la persona era stata rimossa, ma ne aveva anche visionato le comunicazioni.

Secondo il Garante, né l'esigenza di mantenere i rapporti con i clienti né l'interesse a difendere un proprio diritto in giudizio, legittimano un tale trattamento di dati personali.

Per realizzare un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco (necessità di prosecuzione dell'attività economica del titolare e diritto alla riservatezza dell'interessato) sarebbe stato sufficiente **attivare un sistema di risposta automatico**, con l'indicazione di indirizzi alternativi da contattare, **senza prendere visione delle comunicazioni in entrata sull'account**.

Nel corso del procedimento è inoltre emerso che l'azienda, in quanto titolare del trattamento, non aveva fornito all'interessata né idoneo riscontro alla richiesta di cancellazione della casella e-mail né l'informativa sul trattamento dati. A nulla vale il fatto che il contratto di assunzione non fosse stato ancora firmato.

Come ricorda l'Autorità, nell'ambito di trattative precontrattuali, infatti, **l'obbligo di informare gli interessati è espressione del principio generale di correttezza**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Garante della Privacy clicca qui.](#)

## **20. LA PEC STA PER DIVENTARE EUROPEA - Rendi conforme la tua PEC ai nuovi standard europei**

Dopo 8 anni di utilizzo, sta per arrivare il momento della pensione per la **Posta Elettronica Certificata (PEC)**, almeno nella forma in cui l'abbiamo conosciuta e usata sinora. Infatti, dal 2024 dovrà **lasciare il posto alla Registered Electronic Mail (REM)**, una sorta di PEC europea.

Ricordiamo, infatti, che la PEC tradizionale **ha esordito nel 2005** a fronte di un decreto ministeriale che definiva le modalità affinché potesse essere **un sistema di trasmissione sicuro, capace di garantire l'integrità e l'autenticità di messaggi e allegati**.

In pratica, la PEC ha assunto il **medesimo valore** nell'ambito della posta elettronica che ha la **raccomandata con ricevuta di ritorno**, perché certifica sia l'invio sia la ricezione di un'e-mail.

Fino ad oggi la PEC è stata considerata **un servizio al 100% italiano**, un sistema unico in tutto il mondo.

Qualcuno riferisce che anche altri Paesi hanno introdotto delle soluzioni simili: in particolar modo si citano spesso la Svizzera, la Germania e Hong Kong.

Nonostante ci siano delle somiglianze tra i servizi sviluppati negli Stati sopracitati e la nostra PEC, il sistema messo a punto in Italia possiede delle **caratteristiche di sicurezza e di garanzia superiori** che hanno spinto l'Unione Europea, già da diversi anni, a prendere in considerazione l'idea di estenderlo al resto dei suoi membri.

Nel mondo digitale si sta parlando diffusamente di una novità rivoluzionaria sulla possibilità di **utilizzare la PEC su tutto il territorio della UE**.

**Nel corso del 2024**, la PEC a tutti gli effetti supererà i confini nazionali e **diventerà interoperabile a livello europeo**.

Ripercorriamo brevemente le tappe che hanno portato a questa evoluzione che **hanno aumentato ulteriormente il valore della PEC**, fino a renderla conforme agli standard europei.

I primi passi verso la **PEC valida in Europa** risalgono a 5 anni fa quando, nel 2018, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) costituì il **primo Gruppo di Lavoro italiano** con l'obiettivo di definire le regole che garantissero la conformità del servizio di Posta Elettronica Certificata al Regolamento eIDAS (*electronic IDentification, Authentication and Trust Services*) - **Regolamento UE n. 910/2014** sull'identità digitale, **emanato il 23 luglio 2014** e con **piena efficacia dal 1° luglio del 2016**.

Il **Regolamento eIDAS** è stato emanato allo scopo di delineare norme comuni a tutti gli Stati europei per la gestione dei mezzi di identificazione elettronica e dei cosiddetti "servizi fiduciari" (ad esempio firma digitale, marche temporali), di cui fanno parte anche i servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai quali la PEC ha la necessità di essere resa conforme.

Le richieste del Gruppo di Lavoro per l'**integrazione della PEC** raggiungono un traguardo importante nel 2020, con la **prima proposta di una Common Service Interface (CSI)**, ovvero un'infrastruttura tecnologica condivisa tra gli operatori europei per uno scambio sicuro tra i gestori di servizi di recapito qualificato e la conseguente stesura di un documento tecnico contenente le richieste per garantire l'interoperabilità tra i Trust Service Provider europei.

Il documento, ricevuto ed esaminato dal **comitato tecnico ESI** (*Electronic Signature and Infrastructures*), è stato poi presentato alla **commissione ETSI** (*European Telecommunications Standards Institute*, ovvero l'organismo internazionale che ha il compito di emettere gli standard di telecomunicazione validi per l'Europa) che lo ha accolto favorevolmente, dando di fatto avvio all'evoluzione del servizio PEC ai nuovi standard europei.

Il 27 Giugno 2022 è stato pubblicato il **nuovo standard ETSI EN 319 532-4**, che specifica gli elementi chiave di un'interfaccia tecnologica condivisa (CSI - *Common Service Interface*) e che consente il dialogo sicuro tra i gestori di servizi di recapito qualificato e di conseguenza anche quello tra i cittadini privati e le imprese e gli enti governativi.

Si tratta di uno standard che renderà effettiva l'interoperabilità dei vari sistemi e servizi. In questo modo la PEC italiana si evolverà in un sistema di recapito qualificato utilizzabile anche a livello europeo per lo scambio sicuro di comunicazioni elettroniche dotate di valore probatorio.

In sostanza, con l'introduzione del nuovo standard ETSI sono state **gettate le basi per il riconoscimento della PEC italiana come sistema di comunicazione pienamente riconosciuto nell'intera UE** e, nel prossimo futuro, anche i cittadini degli altri Stati membri potranno usufruire di questo importante servizio.

Sempre nel 2022, per dar seguito al percorso di evoluzione verso eIDAS, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) pubblica sul proprio sito le **regole tecniche ufficiali per i servizi di recapito certificato qualificato**, che costituiscono la base normativa italiana sulla quale i Gestori possono fondare l'evoluzione del servizio PEC.

La PEC, come l'abbiamo sempre conosciuta, soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS per il servizio elettronico di **recapito certificato (SERC)**, ma **non soddisfa a pieno i requisiti previsti per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ)**.

Questo significa che ad oggi la PEC non è in grado di certificare l'**identità** del mittente e del destinatario. Inoltre, non essendo riconosciuta dai territori UE, attualmente ha validità legale soltanto nel territorio italiano.

Per diventare a tutti gli effetti un **SERCQ**, infatti, la PEC come già la conosciamo dovrà essere integrata ed arricchita con **due ulteriori requisiti**:

- la **verifica certa dell'identità del titolare della casella**;
- l'**aggiunta di un ulteriore livello di sicurezza all'accesso**, ottenibile mediante doppia autenticazione (anche detta verifica in 2 passaggi).  
L'autenticazione a due fattori, in inglese *Two Factor Authentication (2FA)*, è un **protocollo di sicurezza** che si basa sull'utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione al fine di **prevenire la violazione dei dati sensibili**.

Il **primo passaggio** necessario per l'adeguamento agli standard europei prevede è il **riconoscimento dell'utente titolare di PEC**. Per effettuare l'operazione si potrà scegliere una tra le seguenti modalità:

- SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale);
- Firma digitale;
- CIE (Carta d'Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- DVO (De Visu Online) con operatore;
- Direttamente di persona, recandosi agli sportelli autorizzati.

Il **secondo step**, invece, prevede l'**attivazione dell'Autenticazione a due fattori (2FA)**, obbligatoria per operare con la PEC a livello europeo. L'utente potrà accedere alla propria casella utilizzando la combinazione: username + password + OTP e notifica push di autorizzazione.

In attesa della normativa che ufficializzerà l'evoluzione della PEC con i requisiti aggiuntivi di cui abbiamo parlato, alcuni dei **Gestori PEC**, tra cui **Aruba**, hanno già avviato le attività necessarie per rendere conformi i propri sistemi e servizi agli standard europei.

Grazie all'evoluzione in chiave europea, alla PEC saranno garantite due importanti caratteristiche aggiuntive: una **maggior sicurezza** nel suo utilizzo e l'**attendibilità di mittente e destinatario** delle comunicazioni.

Proprio per fornire tutti i dettagli necessari sulla **PEC valida in Europa**, **Aruba** ha messo a disposizione un'apposita pagina dove è possibile trovare ulteriori approfondimenti e video sull'argomento.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito Aruba clicca qui.](#)

## **21. AR26 - PUBBLICATO L'ULTIMO RAPPORTO DELL'ONU SUL CLIMA - Tagliare emissioni e combustibili fossili - Ultimo avviso**

Il 20 marzo 2023 è stato pubblicato il **nuovo rapporto di sintesi dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)** dell'ONU, il principale organismo scientifico internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici.

Il rapporto di sintesi è il **documento finale del Sesto Rapporto di Valutazione sui Cambiamenti Climatici (AR6)** dell'IPCC pubblicato tra il 2021 e il 2022.

Si tratta di un documento di grande importanza perché firmato da migliaia di scienziati provenienti da 195 Paesi, sotto l'egida dell'ONU.

In questo rapporto di sintesi è contenuta la conoscenza globale sul clima e le indicazioni inequivocabili di azione per la politica e il mondo economico, che non potrà esimersi dal leggere e fare proprio questo documento.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, l'ha definito "un manuale di sopravvivenza per l'umanità".

Nel nuovo rapporto si conferma che sono le emissioni di gas serra di origine umana alimentate dalla nostra dipendenza dai combustibili fossili che stanno provocando il caos sul pianeta.

Ma si scrive anche che possiamo invertire la rotta: frenare e mitigare l'emergenza climatica in atto.

E' possibile, ma dobbiamo agire ora, questo è il decennio decisivo, poi sarà troppo tardi e più avanza il riscaldamento più sarà difficile intervenire.

LINK:

[Per accedere al portale del IPCC Italia e consultare il testo del rapporto di sintesi clicca qui.](#)

## **22. INPS INFORMA - OSSERVATORIO PENSIONI - 231 miliardi l'anno per le pensioni**

**A gennaio 2023 le pensioni vigenti sono 17,7 milioni; 1,3 milioni quelle liquidate nel 2022.**

Le pensioni vigenti al 1° gennaio 2023 sono **17.718.685**, di cui 13.685.475 (il 77,2%) di natura previdenziale e 4.033.210 (il 22,8%) di natura assistenziale.

L'importo complessivo annuo è pari a **231,0 miliardi di euro**, di cui 206,6 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali e 24,4 miliardi da quelle assistenziali.

Il 47,9% delle pensioni è in carico alle gestioni dei **dipendenti privati**: quella di maggior rilievo è il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, che gestisce il 45,2% del complesso delle pensioni erogate e il 58,1% degli importi in pagamento.

Le gestioni dei **lavoratori autonomi** erogano il 28,3% delle pensioni, per un importo in pagamento pari al 24,6% del totale, mentre le gestioni assistenziali erogano il 22,8% delle prestazioni, con un importo in pagamento pari al 10,6% del totale.

Le **prestazioni di tipo previdenziale** sono costituite per il 68,7% da pensioni di vecchiaia, di cui poco più della metà (57,2%) erogate a uomini, per il 5,2% da pensioni di invalidità previdenziale di cui il 56,0% erogato a maschi e per il 26,1% da pensioni ai superstiti, con un tasso di mascolinità pari al 12,4%.

Circa il 74,3% delle **pensioni di anzianità/anticipate** sono **erogate a uomini**, mentre tale percentuale si abbassa al 37,6% per le pensioni della sottocategoria vecchiaia.

L'analisi della distribuzione per età evidenzia una **età media dei pensionati pari a 74,1 anni**, con una differenza tra i generi di 4,7 anni (71,5 anni per gli uomini e 76,2 anni per le donne).

L'**importo medio mensile** della pensione di vecchiaia è di 1.359,53 euro, con un valore più elevato nel settentrione (1.456,71 euro).

**Il 55,8% delle pensioni ha un importo inferiore a 750,00 euro.**

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato stampa dell'INPS clicca qui.](#)

# Altre notizie in breve

## **1) MUD 2023 - ORGANIZZATI WEBINAR FORMATIVI GRATUITI**

Nell'approssimarsi della data di presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), molte Camere di Commercio organizzano specifici webinar per supportare le imprese, gli Enti soggetti all'obbligo di presentazione del MUD, associazioni di categoria e consulenti nella compilazione e nella presentazione del MUD 2023.

**Per ora ne segnaliamo tre.**

- 1) Unioncamere e le Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con la **Sezione regionale Emilia-Romagna** dell'Albo nazionale Gestori Ambientali, organizzano due webinar il **24 marzo e il 5 aprile**.
- 2) La **Sezione Regionale del Veneto** dell'Albo gestori ambientali e l'ufficio Unico Ambiente delle Camere di Commercio del Veneto, in collaborazione con Ecocerved s.c.a.r.l., organizzano un webinar per il **12 aprile 2023**.

LINK:

[Per maggiori informazioni sui contenuti e per procedere all'iscrizione per i due webinar organizzati dalla sezione regionale dell'Emilia Romagna clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sui contenuti e per procedere all'iscrizione per i due webinar organizzati dalla sezione regionale del Veneto clicca qui.](#)

## **2) PAGAMENTO DIFFERITO DEI DIRITTI DOGANALI - FISSATI I TASSI DI INTERESSE SEMESTRALI**

Ai sensi dell'art. 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito **nella misura dello 0,165 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2023 al 12 luglio 2023**. Lo ha stabilito il Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del 1° marzo 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **3) OPZIONE DONNA - LE INDICAZIONI DALL'INPS SU REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO**

Con la **Circolare 6 marzo 2023, n. 25**, condivisa con il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, l'**INPS** fornisce chiarimenti in merito alle recenti modifiche in tema di pensione anticipata per le lavoratrici (cosiddetta "**opzione donna**").

Ricordiamo che l'articolo 1, comma 292, della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha infatti sensibilmente modificato l'articolo 16 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019, innovando la previgente disciplina di accesso al trattamento pensionistico agevolato.

La norma in esame si applica alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, e che si trovino in una delle condizioni indicate nella stessa norma.

Il requisito anagrafico di 60 anni è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni.

La riduzione massima di due anni si applica in favore della categoria di lavoratrici di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 4/2019, anche in assenza di figli.

Pertanto, le lavoratrici di cui alla lettera c) in argomento possono accedere alla pensione c.d. opzione donna, con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2022.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 25/2023 clicca qui.](#)

## **4) VALUTE ESTERE - ACCERTATE LE MEDIE DEI CAMBI DEL MESE DI FEBBRAIO 2023**

Con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 82941/2023 del 21 marzo 2023** è stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2023.

I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), nella determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri.

Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazioni pubbliche e verificabili.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 82941/2023 clicca qui.](#)

## **ASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 15 al 23 Marzo 2023)**

**1) Legge 10 marzo 2023, n. 23:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 5/2023 con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**2) Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24:** Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 16 febbraio 2023:** Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 405 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Decreto-Legge 17 marzo 2023, n. 25:** Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**5) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Decreto 1° febbraio 2023:** Anagrafe dei dipendenti pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26:** Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero della salute - Decreto 26 gennaio 2023:** Individuazione delle fattispecie di pubblicità di dispositivi medici che non necessitano di autorizzazione ministeriale. (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 28 febbraio 2023:** Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all'estero. (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27:** Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28:** Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE. (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 29:** Attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**